VERBALE DI ACCORDO
E.V.R. 2022

In Torino, addì 16 giugno 2022,

tra

- il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino rappresentato dal Vice Presidente Dott.ssa Chiara Borio

e

- la FENEAL/UIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Claudio Papa;
- la FILCA/CISL della provincia di Torino rappresentata dal Sub-Reggente Sig. Mario De Lellis ;
- la FILLEA/CGIL della provincia di Torino rappresentata dal Segretario Generale Sig. Marco Bosio;

Premesso che

- in data 20 aprile 2021 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 30 aprile 2012;
- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, è stata prevista, nell'allegato VIII al Verbale di Accordo di cui al punto precedente, la verifica nella provincia di Torino, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR);
- l'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL e di cui all'allegato VIII all'Accordo 20 aprile 2021 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 30 aprile 2012;

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue

1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell'E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato n. 1 del presente accordo;

2) Determinato l'EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA così come rilevabile dalle

dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020), con le modalità di cui all'allegato VIII dell'Accordo 20 aprile 2021;

3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l'impresa erogherà l'EVR nella misura di cui all'Allegato 2.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta di cui all'Allegato 3.
In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l'impresa non erogherà l'EVR.

4) L'impresa, al fine di potersi avvalere della possibilità di erogare in misura ridotta o di non erogare l'EVR dovrà avvalersi della procedura di cui all'art. 38 del vigente CCNL e dell'Allegato VIII del CCPL 20 aprile 2021 di cui si allegano i fac-simili – Allegati 4 e 5. L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'informativa inviata dal Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino o dalla Cassa Edile di Torino. L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta od a non applicarlo nel caso in cui sia stata verificata, nel corso del confronto con le O.O.S.S, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura di cui sopra e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per le imprese di nuova costituzione.

5) Determinata la misura dovuta dell'EVR in base all'andamento degli indicatori aziendali nel corso del triennio 2019/2021, come previsto dal CCPL 20 aprile 2021 , l'importo mensile spettante a ciascun dipendente, attualmente in forza alla data del presente accordo, sarà quantificato, per gli operai prendendo a riferimento le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (con un massimo di n. 173 nel mese) nel 2022 e per gli impiegati il periodo di lavoro ordinario da ciascuno effettivamente prestato nel corso del 2022. L'importo già maturato fino alla data del 30 giugno prossimo, in via eccezionale , potrà essere erogato in non più di 6 rate mensili o in unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 dall'impresa che abbia ottemperato per il 2020 a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell'elemento variabile della retribuzione,. Allo stesso modo si procederà su richiesta alle imprese da parte dei dipendenti non più in forza alla data del presente accordo che abbiano prestato effettivamente attività di lavoro per almeno 3 mesi .

6) Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del CCPL 20 aprile 2021 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l'Accordo è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182-189 della Legge del 28/12/2015 n. 208 e del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

7) Le Parti concordano, infine, che della erogazione piena o della parziale o mancata erogazione dell' EVR secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla eventuale contrattazione integrativa territoriale di settore tutti i datori di lavoro dovranno dare comunicazione alla Cassa Edile di Torino, compilando l'apposito campo che Cassa Edile di Torino provvederà a predisporre sul M.U.T.. Allo scopo, il presente accordo sarà immediatamente inoltrato dal Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino alla Cassa Edile di Torino per l'implementazione prevista in questo punto.

Nell'allegato II dell'accordo 20 aprile 2021 di rinnovo del CCPL l'alinea del terzo comma è così modificato :

La stessa premialità per il periodo maggio 2022/ settembre 2022 otterranno le imprese che, avendo ottemperato per il 2020 a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell'elemento variabile della retribuzione, effettueranno la comunicazione di ottemperare a tali disposizioni anche per l'EVR in maturazione fino al 30 settembre 2022

Nell'allegato IV dell'accordo 20 aprile 2021 di rinnovo del CCPL l'alinea del secondo comma è così modificato :

La stessa premialità per il periodo maggio 2022/ settembre 2022 otterranno le imprese che, avendo ottemperato per il 2020 a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell'elemento variabile della retribuzione, effettueranno la comunicazione di ottemperare a tali disposizioni anche per l'EVR in maturazione fino al 30 settembre 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ANCE TORINO

p. la Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

p. la F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

p. la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

Accordo Provinciale 16 giugno 2022

Allegato n. 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2022
VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI

INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2019/21	MEDIA TRIENNIO 2018/20	ESITO
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	30%	15.006	13.988	Positivo
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	30%	€ 173.124.365	€ 158.316.358	Positivo
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	30%	15.420.111	14.308.686	Positivo
4. Numero lavoratori iscritti frequentanti Corso 16 Ore	10%	734	582	Positivo

Accordo Provinciale 16 giugno 2022

TABELLA 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI ANNO 2022
MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai anno 2022

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4°livello	0,26 euro
Operaio specializzato – 3°livello	0,25 euro
Operaio qualificato – 2°livello	0,22 euro
Operaio comune - 1°livello	0,19 euro
Custodi B	0,17 euro
Custodi C	0,15 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7°livello	65,23 euro
6°livello	58,71 euro
5°livello	48,92 euro
4°livello	45,66 euro
3°livello	42,40 euro
2°livello	38,16 euro
1°livello	32,61 euro

Accordo Provinciale 16 giugno 2022

TABELLA 2

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI ANNO 2022
MISURA DEL 2,6%

Importi orari EVR operai anno 2022 – misura ridotta

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4°livello	0,17 euro
Operaio specializzato – 3°livello	0,16 euro
Operaio qualificato – 2°livello	0,14 euro
Operaio comune - 1°livello	0,12 euro
Custodi B	0,11 euro
Custodi C	0,10 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 - misura ridotta

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7°livello	42,40 euro
6°livello	38,16 euro
5°livello	31,80 euro
4°livello	29,68 euro
3°livello	27,56 euro
2°livello	24,80 euro
1°livello	21,20 euro



Allegato n. 4

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEI PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI TORINO
(pec: imprese.to00@infopec.cassaedile.it)

Spett.le
RSU/RSA
(ove presente)

E p.c. Spett.le
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - ANCE TORINO
(pec: sindacale.ancetorino@pec.ance.it)

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dell'Allegato VIII all'Accordo 20 aprile 2021 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, nonché del Verbale di Accordo Provinciale 16 giugno 2022 , la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del parametro qui di seguito crocettato nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tale parametro nel triennio 2019/2021 non è risultato pari o superiore al valore medio del triennio 2018/2020.

☐ ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
☐ volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno 2022 procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, pari al 2,6% come da Allegato n. 3) al Verbale di Accordo 16 giugno 2022.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art. 38 del vigente CCNL, dall'Allegato VIII all'Accordo 20 aprile 2021 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, nonché dal Verbale di Accordo Provinciale di Lavoro 16 giugno 2022 anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Allegato n. 5

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI DUE PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI TORINO
(pec: imprese.to00@infopec.cassaedile.it)

Spett.le
RSU/RSA
(ove presente)

E p.c. Spett.le
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI- ANCE TORINO
(pec: sindacale.ancetorino@pec.ance.it)

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento dei due parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dell'Allegato VIII all'Accordo 20 aprile 2021 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012, nonché dal Verbale di Accordo del 16 giugno 2022 la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento di entrambi i parametri nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR in quanto il valore medio di ciascuno di tali parametri nel triennio 2019/2021 non è risultato pari o superiore al valore medio del corrispondente parametro nel triennio 2018/2020

- ☐ ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

e, di conseguenza, dichiara che non procederà all'erogazione dell'EVR.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art. 38 del vigente CCNL, dall'Allegato VIII all'Accordo 20 aprile 2021 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012, nonché dal Verbale di Accordo 16 giugno 2022, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante